



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO

C.O.S.P. MAZZANO

(O.N.L.U.S.)

STATUTO C.O.S.P. MAZZANO

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE

E' istituita, con il nome di **Centro Operativo Soccorso Pubblico - C.O.S.P. Mazzano**, un'associazione avente sede in Mazzano (BS), senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

L'Associazione ha come fine quello di contribuire alla tutela della sicurezza e incolumità della comunità mediante attività di:

- a) informazione ed educazione dei cittadini sui rischi ambientali, sanitari, l'autoprotezione, il primo soccorso;
- b) primo soccorso, garantendo anche il trasporto con autoambulanza o altro mezzo, a chiunque si trovi in condizioni di sofferenza fisica o psichica.
- c) partecipazione ad attività di soccorso sanitario e/o di protezione civile in occasione di catastrofi e/o calamità naturali.

ARTICOLO 3 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Arbitrale.



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO

C.O.S.P. MAZZANO

(O.N.L.U.S.)

Tutte le cariche sono gratuite e possono essere affidate solo ai soci dell'Associazione.

ARTICOLO 4 – SOCI

Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro i quali manifestano impegno e interesse per le finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'ammissione è decisa dal Consiglio Esecutivo, specificando se trattasi di Socio Soccorritore, Socio Collaboratore e richiede il conseguimento della maggiore età.

Entro dieci giorni dalla Delibera del Consiglio Esecutivo i Soci devono essere inseriti nel Libro Soci dell'Associazione.

Sono Soci:

- **Soccorritori**, volontari che svolgono l'attività di "soccorritore" avendo superato l'apposito esame previsto dalla normativa in vigore;
- **Collaboratori**, volontari che non potendo/volendo diventare Soccorritori svolgono altre attività in favore dell'Associazione.

I Soci prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito e pertanto non possono essere retribuiti in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

L'Associazione può eventualmente rimborsare al Socio esclusivamente quelle spese da questo effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Esecutivo.

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione stessa in relazione all'attività d'istituto.

I Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci, di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nell'Associazione.

La qualità di Socio cessa per morte dell'associato, per dimissioni o per radiazione da parte del Consiglio Esecutivo.



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO

C.O.S.P. MAZZANO

(O.N.L.U.S.)

La radiazione può essere deliberata per prolungata assenza dall'attività sociale, per non aver frequentato, senza giustificato motivo, i corsi di aggiornamento, per accettazione di compensi personali riguardanti attività sociali, per comportamenti che compromettono gravemente il buon nome ed il funzionamento dell'Associazione, oltre che per gravi violazioni del presente Statuto e del Regolamento.

ARTICOLO 5 – ASSEMBLEE

L'Assemblea dei Soci è l'organo collegiale supremo dell'Associazione ed esprime gli indirizzi programmatici dell'Associazione, in esecuzione e nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti.

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci dell'Associazione, come risultanti dal Libro dei Soci aggiornato all'ultima seduta del Consiglio Esecutivo.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, nel rispetto delle norme vigenti, per approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente e approvare il Bilancio Preventivo.

Può inoltre essere convocata in seduta straordinaria, su delibera del Consiglio Esecutivo, oppure quando venga richiesta per iscritto da almeno 1/10 dei Soci, oppure da almeno metà dei Consiglieri in carica.

La convocazione avviene mediante affissione, all'interno della sede, dell'Avviso di Convocazione Assemblea da effettuarsi almeno quindici giorni prima della riunione, nonché mediante consegna di copia dello stesso a ciascun Socio.

Nel caso in cui non risulti provata la consegna ad alcuni Soci dell'Avviso di Convocazione, lo stesso dovrà essere inviato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, tramite posta ordinaria o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dall'Assemblea.

Della convocazione dell'Assemblea deve essere data la più ampia diffusione con qualsiasi mezzo al fine di garantire la massima informazione e partecipazione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. Non si possono trattare argomenti non iscritti nell'avviso di convocazione.



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO **C.O.S.P. MAZZANO** **(O.N.L.U.S.)**

Affinché l'Assemblea sia valida in prima convocazione, è necessaria la presenza di metà più uno dei Soci iscritti nel Libro Soci; in seconda convocazione l'Assemblea delibera qualunque sia il numero dei Soci presenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

L'Assemblea dei Soci delibera su qualsiasi argomento e in particolare:

- sul bilancio preventivo;
- sul bilancio consuntivo;
- sulle modifiche statutarie;
- sui programmi delle attività.

L'Assemblea dei Soci, convocata in apposita seduta e a scrutinio segreto, elegge i membri del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Arbitrale, secondo quanto stabilito da un Regolamento Interno.

ARTICOLO 6 – COMMISSIONE ELETTORALE

La costituzione, la composizione e il funzionamento della Commissione Elettorale, saranno definiti nel Regolamento Interno.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo è l'organo che amministra l'Associazione dando esecuzione alle delibere delle Assemblee dei Soci e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, del Regolamento e delle altre norme vigenti, adottando tutti i provvedimenti opportuni e necessari per il miglior funzionamento della stessa.

Il Consiglio Esecutivo rimane in carica per tre anni ed è composto da dieci Consiglieri rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, la sua sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti che rimarrà in carica sino alla scadenza



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO **C.O.S.P. MAZZANO** **(O.N.L.U.S.)**

naturale del mandato del Consiglio. In caso di parità di preferenze ricevute, la carica spetta al Socio che ha maturato la maggiore anzianità di servizio.

Nella prima riunione del Consiglio Esecutivo, convocata entro dieci giorni dalla data delle elezioni dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, deve essere eletto:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Le predette cariche non possono essere cumulate tra loro.

Il nuovo Consiglio Esecutivo definisce inoltre gli altri incarichi tra i Consiglieri. Per svolgere le proprie funzioni il Consiglio può avvalersi di collaboratori interni ed esterni all'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono convocate dal Presidente mediante comunicazione verbale o scritta o su richiesta motivata da almeno quattro dei suoi componenti.

Il Consiglio Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Non è ammessa la delega. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Esecutivo inoltre delibera:

- l'ammissione dei Soci Soccorritori, Soci Collaboratori;
- l'eventuale radiazione o decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente Statuto. Per deliberare la radiazione è necessaria la maggioranza dei 3/4 dei componenti il Consiglio Esecutivo;
- la nomina del Direttore Sanitario;
- il conferimento di diplomi di riconoscimento e benemeranza, secondo quanto



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO

C.O.S.P. MAZZANO

(O.N.L.U.S.)

definito nel Regolamento Interno.

Il Consiglio Esecutivo è tenuto a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci.

Compete al Consiglio Esecutivo la stesura del Regolamento Interno e l'eventuale successiva modifica dello stesso.

In occasione delle Assemblee Ordinarie il Consiglio Esecutivo illustra il Bilancio Consuntivo e la relazione sociale esplicativa e chiarificativa delle voci di bilancio, il Bilancio Preventivo, dai quali devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché il Programma delle Attività da svolgere durante l'anno sociale.

Il Consiglio Esecutivo fornisce ai Soci la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione e, a tale scopo, può indire riunioni informative, senza esercizio di voto, previo congruo avviso e informando i Soci con i mezzi ritenuti più idonei.

Le sedute del Consiglio Esecutivo, di norma, non sono pubbliche. È facoltà del Consiglio consentire la partecipazione dei Soci ad una intera seduta o a parte di essa. I Soci che partecipano alle riunioni del Consiglio Esecutivo non hanno facoltà di parola o di intervento, salvo che ciò sia richiesto dal Consiglio Esecutivo.

ARTICOLO 8 – COMPETENZE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO ESECUTIVO

I componenti del Consiglio Esecutivo, oltre agli ulteriori incarichi eventualmente delegati dallo stesso Consiglio, assumono i ruoli e svolgono le funzioni di seguito elencati:

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- vigila affinché siano osservate le disposizioni statutarie e regolamentari.
- cura che sia data attuazione alle delibere assembleari e consiliari;
- nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Esecutivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile;



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO

C.O.S.P. MAZZANO

(O.N.L.U.S.)

- è garante della pubblicità degli atti e dei registri dell'Associazione.

Il Vice Presidente:

- collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di necessità, d'impedimento o di assenza, in tutte le mansioni o attribuzioni.

Il Segretario:

- si occupa del disbrigo della corrispondenza, compila i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- si occupa della tenuta e dell'aggiornamento del Libro dei Soci dell'Associazione.

Il Tesoriere:

si occupa della compilazione e dell'aggiornamento:

- del Registro delle Entrate e delle Uscite di Cassa e ne è legalmente il responsabile;
- del Registro dei Beni Strumentali.

I Consiglieri:

- svolgono gli incarichi agli stessi attribuiti all'interno del Consiglio Esecutivo;
- collaborano alle varie attività e cooperano per soddisfare le necessità dell'Associazione.

ARTICOLO 9 – DIRETTORE SANITARIO

Il Direttore Sanitario, nella figura di un medico chirurgo, ha competenza di indirizzo generale dell'Associazione in materia sanitaria secondo quanto previsto dalle normative di legge in vigore.

Il Direttore Sanitario può essere scelto tra i Soci oppure tra persone esterne all'Associazione; in tale ultimo caso può essere retribuito. Può essere sostituito in ogni momento dal Consiglio Esecutivo per giustificati motivi.



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO **C.O.S.P. MAZZANO** **(O.N.L.U.S.)**

E' responsabile di ogni aspetto sanitario riguardante l' idoneità psico-fisica dei volontari, nonché delle condizioni igienico sanitarie dei locali, dei mezzi e delle attrezzature a disposizione dell' Associazione.

Il Direttore Sanitario può chiedere di partecipare alle sedute del Consiglio Esecutivo in tutti i casi in cui lo stesso lo ritenga necessario ed opportuno per i fini dello svolgimento del proprio incarico. Il Consiglio Esecutivo può chiedere che il Direttore Sanitario partecipi alle sedute del Consiglio Esecutivo in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario ed opportuno in funzione degli argomenti all' ordine del giorno.

ARTICOLO 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai Soci e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Al Collegio dei Revisori dei Conti compete:

- controllare l' amministrazione dell' Associazione;
- vigilare sull' osservanza della Legge e dello Statuto in relazione agli aspetti contabili;
- verificare che le spese eseguite siano rispondenti alle delibere del Consiglio Esecutivo, a quelle dell' Assemblea, nonché alle voci esposte nel bilancio;
- accertare la regolare tenuta della contabilità e la risultanza delle scritture contabili;
- relazionare l' Assemblea dei Soci in occasione dell' approvazione del bilancio consuntivo;

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni tre mesi per accertare la consistenza del patrimonio dell' Associazione e di ogni riunione redige il relativo verbale.



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO **C.O.S.P. MAZZANO** **(O.N.L.U.S.)**

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Collegio dei Revisori, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Collegio. In caso di parità di preferenze ricevute, la carica spetta al Socio che ha maturato la maggiore anzianità di servizio.

ARTICOLO 11 – COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale è eletto dai Soci e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Potrà essere sottoposta al giudizio del Collegio Arbitrale qualsiasi controversia, anche in ordine all'eventuale interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, del Regolamento o di altre disposizioni interne che dovesse sorgere tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, e gli organi dell'Associazione tra di loro.

I Soci incaricati a formare il Collegio Arbitrale potranno rifiutare l'incarico solo per legittimi e giustificati motivi di impedimento.

Le modalità di funzionamento e di procedura del Collegio Arbitrale saranno definite nel Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Le sedute del Collegio Arbitrale non sono pubbliche.

Il Collegio Arbitrale giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, nel rispetto del contraddittorio. Della decisione dovrà essere redatto Verbale contenente le motivazioni della stessa. Detto Verbale è pubblico, ad eccezione dei casi in cui sia necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone, ovvero per ragioni legate all'interesse dell'Associazione, ad insindacabile giudizio del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 12 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO
C.O.S.P. MAZZANO
(O.N.L.U.S.)

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ARTICOLO 13 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 14 – AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Per le modifiche del presente Statuto è necessaria la deliberazione dell'Assemblea dei Soci nella quale siano presenti almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni variazione dello Statuto dovrà essere comunicata all'ufficio competente della Regione entro quindici giorni dalla relativa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO
C.O.S.P. MAZZANO
(O.N.L.U.S.)

ARTICOLO 16 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della fase di liquidazione saranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato che perseguono in tutto od in parte le finalità previste dall'art. 2.

La scelta delle Organizzazioni di Volontariato alle quali saranno devoluti i beni viene effettuata dall'Assemblea dei Soci contestualmente alla decisione di procedere allo scioglimento.

ARTICOLO 17 – NORME INTERNE

Oltre che dal presente Statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia, l'Associazione potrà autoregolamentarsi mediante l'approvazione di apposito Regolamento Interno di natura consiliare o assembleare.